REGOLAMENTO (CEE) N. 368/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1986

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 231/86 del Consiglio relativo al trasferimento in Italia di 300 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento britannico per il loro smaltimento nell'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 231/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986, relativo al trasferimento in Italia di 300 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento britannico per il loro smaltimento nell'alimentazione animale (5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 231/86, l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero destinato ad essere trasportato in determinate regioni per il suo impiego nell'alimentazione animale; che occorre fissare le modalità di applicazione di tale provvedimento;

considerando che in base all'articolo 1, paragrafo 2 del succitato regolamento è opportuno stabilire in quali regioni italiane i quantitativi di frumento tenero in oggetto dovranno essere trasferiti; che in tutta l'Italia, salvo il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia si constata un disavanzo di cereali da foraggio; che è quindi opportuno prevedere di trasferire i quantitativi in oggetto in tutti i silos portuali di tale paese, salvo quelli situati nelle due regioni di cui sopra;

considerando che occorre comunicare tempestivamente all'organismo italiano le località in cui i quantitativi da trasferire sono immagazzinati; che tali informazioni, nonché la lista dei luoghi in cui il frumento sarà depositato in Italia, dovranno essere trasmesse alla Commissione per permettere a quest'ultima di valutare l'incidenza finanziaria di tale trasferimento;

considerando che per effettuare tale operazione con la massima economicità è opportuno ricorrere a una procedura di gara per il trasporto in Italia;

considerando che tale trasferimento rientra nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (6) e del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (8);

considerando al le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 231/86 l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero destinato ad essere impiegato nell'alimentazione animale.

2. Il frumento tenero deve essere trasferito nei silos portuali italiani eccettuate le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli organismi d'intervento britannico e italiano constatano prima delle operazioni di carico le caratteristiche del prodotto in oggetto e si accordano sulla scelta delle località di magazzinaggio di partenza e di destinazione, in modo da ridurre al minimo le spese di trasporto, nonché sulle date alle quali il prodotto sarà consegnato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 231/86. Gli elenchi di tali località vengono immediatamente comunicati alla Commissione.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento.

L'organismo d'intervento britannico comunica mano a mano all'organismo d'intervento italiano i quantitativi in uscita.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(8) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.

2. L'importo delle spese di avviamento del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento italiano tramite procedura di gara. Le spese includono :

a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalle località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico) ;

b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo d'acquisto della merce determinato in base agli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (1).

3. La gara può riferirsi ad una o più partite.

4. L'organismo d'intervento italiano fissa le clausole e le condizioni della gara conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In particolare deve essere prevista la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine delle operazioni oggetto della gara e la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto.

Va inoltre garantita la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento, dopo la firma della decisione di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Tale informazione viene pubblicata subito dopo la sua ricezione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Per la presentazione delle offerte all'organismo d'intervento italiano è previsto un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di tale pubblicazione.

Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento italiano vengono effettuate ed accettate in lire italiane.

5. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e alle spese di norma praticati, non viene dato seguito alla gara.

6. L'organismo d'intervento italiano tiene la Commissione al corrente dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione e all'organismo d'intervento britannico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.